

<b>COMUNE DI SANT'AGNELLO</b> CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	<b>Numero</b> 3	<b>Data</b> 24/03/2021	<b>Prot.</b>
--	--------------------	---------------------------	--------------

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2021**

L'anno 2021,  
Il giorno 24,  
del mese di Marzo,  
alle ore 18.05,

nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. Rocco Gennaro in qualità di Presidente C.C..-

Sono presenti ed assenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Rocco Gennaro	Presidente C.C.	SI
Sagristani Pietro	Sindaco	SI
Massa Attilio	Consigliere	SI
Accardi Chiara	Consigliere	SI
Gargiulo Giuseppe	Consigliere	SI
Terminiello Mariarosaria	Consigliere	SI
Castellano Paolo	Consigliere	SI
De Martino Maria	Consigliere	SI
De Angelis Francesco	Consigliere	SI
Coppola Giuseppe	Consigliere	NO
Aponte Fabio	Consigliere	SI
Galano Fabio	Consigliere	SI
Maresca Carmine	Consigliere	SI

Totale presenti:    12    /Totale assenti:    1
---

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**Oggetto:**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2021

---

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno, a tal proposito passa la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Maria De Martino Udito l'Assessore al bilancio, gli interventi, e la relativa discussione sull'argomento, registrati su supporto digitale e riportati integralmente nella trascrizione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 05/03/2021 ad oggetto: imposta municipale propria (imu) - conferma aliquote e detrazione per abitazione principale per l'anno 2020 - proposta al Consiglio Comunale;

Rammentato che per l'anno 2020 Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/06/2020 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, con detrazione di Euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille; - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/2: aliquota pari al 10,90 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2: aliquota pari all' 11,10 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,90 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,90 per mille.

Rilevato che il precitato art.1 L.n.160/2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata

allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Rilevato altresì, che la normativa in esame (art.1 L.n.160/2019) prevede:

- al comma 756 la facoltà per il comune, a decorrere dall'anno 2021, di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, la quale consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- considerato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 non è rinvenibile sul portale del Federalismo Fiscale alla data odierna;

Visto il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 che prevede che, a partire dall'anno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'Imu ridotta alla metà. Tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare ad uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Dato atto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.500.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC pari ad euro 430.105,09 prelevati direttamente dall'agenzia entrate e della quota di € 157.366,93 quale prima rata IMU settore turistico, esentato ai sensi del comma 599 dell'articolo 1 della L. 178/2020, e che in base alle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU detto fabbisogno finanziario può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, con detrazione di Euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/2: aliquota pari al 10,90 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2: aliquota pari all'11,10 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,90 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,90 per mille.

Posto che le aliquote IMU per l'anno 2021 devono essere approvate entro il 31 marzo, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ex art.49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile e costituenti parte integrante e sostanziale della presente;

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili espressi dal funzionario responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Astenuti 3 (Aponte, Galano e Maresca)

Con voti favorevoli n. 9

voti contrari n. ///

su 9 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:

<b>abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7</b>	<b>6 per mille</b>
<b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>1 per mille</b>
<b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</b>	<b>2,5 per mille</b>
<b>fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/2</b>	<b>10,90 per mille</b>
<b>fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2</b>	<b>11,10 per mille</b>
<b>fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti</b>	<b>10,90 per mille</b>
<b>terreni agricoli</b>	<b>8,40 per mille</b>
<b>aree fabbricabili</b>	<b>10,90 per mille</b>

**per gli immobili di categoria D il gettito sarà attribuito allo Stato per lo 0,76%**

3. Di prevedere espressamente che, per l'anno 2021, viene confermato l'aumento

dell'aliquota massima del 10,60 per mille di cui al comma 754 dell'art.1 L.n.160/2019, sino ai limiti di cui al punto precedente, come previsto dal successivo comma 755, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art.1, comma 677 della L. n.147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2020, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della L.n. 208/2015;

4. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:
  - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 1) Di dare atto che le aliquote come sopra rideterminate spiegano efficacia e sono pertanto operative e vincolanti fin dal 1° gennaio 2021, in forza del disposto dell'art. 1 comma 169, della L.n.296 /2006 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento IUC approvato da questo Consiglio Comunale;
6. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
7. di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web istituzionale del Comune;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2021, con la seguente votazione:

Astenuti 3 (Aponte, Galano e Maresca)

Con voti favorevoli n. 9

voti contrari n. ///

su 9 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 10**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2021**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/03/2021

Il Responsabile di Settore  
dott. Mariano Aversa

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE C.C.  
Rocco Gennaro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Franco Roberto

---

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Franco Roberto

---

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del
<b>X</b>	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Franco Roberto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ROCCO GENNARO;1;14465271144108147236343959993497537842  
FRANCO ROBERTO;2;17126279

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 16/04/2021.

Sant'Agnello, 16/04/2021.-

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**  
Coppola Carmela

---

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARMELA COPPOLA;1;5788692138305595130